

Prot. n. 15.5/2020-058104 Gab

Milano, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano (compreso il Capoluogo)

Al Sig. Commissario prefettizio del Comune di Grezzago (MI)

e p.c.

Al Sig. Questore di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano

Ai Sigg. Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni della Città Metropolitana di Milano (compreso il Capoluogo)

OGGETTO: DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24 - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Il Decreto reca l'apparato di regole che entrerà in vigore dal 1° aprile p.v. - in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, fissato per il prossimo 31 marzo - e disciplina il graduale venir meno del complessivo insieme di misure adottate dal Governo allo scopo di contenere il diffondersi del contagio da Covid-19.

Pertanto, le prescrizioni contenute nel Decreto, qui di seguito riepilogate, si sostituiscono all'apparato normativo emergenziale sin qui in vigore.



#### ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA (ART. 4)

A motivo del perdurare della situazione pandemica, permane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

Tuttavia, dal 1º aprile, per coloro che hanno avuto contatti stretti con i soggetti confermati positivi al SARS-COV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (ART. 5)

Il nuovo art. 10 quater del D.L. n. 52/2022, introdotto dal Decreto Legge in commento, fino al prossimo 30 aprile, prevede:

# OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DI TIPO FFP2

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.



OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (ANCHE NON FFP2): in tutti i luoghi <u>al chiuso</u> diversi da quelli indicati sopra, con esclusione delle abitazioni private, salvo che per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

#### **ECCEZIONI**

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

#### CONTROLLI

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, ed i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui sono dettate le prescrizioni si cui sopra sono tenuti a verificarne il rispetto.

#### GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS BASE

Il nuovo Decreto-legge introduce nuove previsioni volte al graduale superamento dell'obbligo di impiego del green pass base, come qui di seguito specificato.

## SERVIZI E ATTIVITÀ

Il nuovo art. 9 bis del D.L. n. 52/2021 modifica l'elenco dei servizi e attività fruibili – a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 – con il *green pass base* (vale a dire da vaccinazione, guarigione o test) come segue:

- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- c) concorsi pubblici;
- d) corsi di formazione pubblici e privati;
- e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto;
- g) l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e accesso alle strutture della formazione superiore.

Per il medesimo periodo, viene eliminato l'obbligo di green pass base per l'accesso a:

- servizi alla persona;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.



#### ACCESSO AI MEZZI DI TRASPORTO

Dal 1° al 30 aprile 2022 viene meno l'obbligo di green pass (base ovvero rafforzato) per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Diversamente, all'obbligo di green pass rafforzato si sostituisce l'obbligo di green pass base per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, *Intercity*, *Intercity* Notte e Alta Velocità:
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

#### OBBLIGO DI GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO

Dal 1° al 10 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

Tale obbligo vale anche per i lavoratori ultracinquantenni, in sostituzione dell'obbligo di green pass rafforzato (in essere sino al 31 marzo p.v.).

## GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO (ART. 7)

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.



Le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all'interno di ospedali e residenze socio assistenziali saranno consentite solo con il green pass rafforzato fino al 31 dicembre 2022.

#### OBBLIGHI VACCINALI (ART. 8)

È prevista per il prossimo 15 giugno la decadenza degli obblighi vaccinali attualmente previsti per ultracinquantenni, personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Successivamente al 15 giugno p.v. e sino al 31 dicembre 2022 resterà in vigore soltanto l'obbligo del vaccino per il personale sanitario e Rsa.

#### CAPIENZE

Dal 1º aprile le capienze degli impianti sportivi ritornano al 100% all'aperto e al chiuso, analogamente a quanto già avvenuto per gli spazi specificamente destinati agli spettacoli dal vivo.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, dal 1° aprile si tornerà al 100% della capienza massima autorizzata.

# POTERE DI ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE (ART. 3)

Il nuovo art. 10-bis del D.L. n. 52/2022, introdotto dal Decreto-legge in commento, stabilisce che - a decorrere dal 1º aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - il Ministro della Salute, con propria ordinanza potrà adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, nonché introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero ed imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Per eventuali approfondimenti, si evidenzia l'opportunità di consultare il sito del Governo all'indirizzo sopra indicato (<a href="https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone">https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone</a>).

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, questo Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione.

PREFETTO (Saccone)

30 MAR. ZUZ

LGAZ:\01\15\15\_5\Emergenza CORONAVIRUS\Corrispondenza a tutti gli Enti\Sindaci\Nota Sindaci conversione in legge DL 24 dic 2021\_mod.doc